

Civile Sent. Sez. 3 Num. 24291 Anno 2017

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 16/10/2017

**SENTENZA**

sul ricorso 14219-2015 proposto da:

PATRIMIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato  
MASSIMO FERRANTE, che lo rappresenta e difende in  
calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

CAPOCCIA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso lo studio  
dell'avvocato VINCENZO COTARDO, rappresentato e  
difeso dall'avvocato LEONARDO MAIORANO giusta procura

2017

1276

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1278/2015 del TRIBUNALE di  
LECCE, depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/05/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO  
D'ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per  
l'accoglimento;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuseppe Patrimia, debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare avviata da Mario Capoccia con l'intervento di Equitalia Sud s.p.a., ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 1° marzo 2015, ha rigettato l'opposizione osservando che sebbene la nullità denunciata dall'opponente sussistesse davvero, la corretta instaurazione del contraddittorio, avutasi con la proposizione dell'opposizione, aveva sanato i vizi della notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Contro tale sentenza il Patrimia propone ricorso basato su un unico motivo. Il Capoccia resiste con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione dedotta all'attenzione di questo Collegio è se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l'evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare.

La sussistenza dei vizi è incontroversa. Infatti, la nullità delle notificazioni è stata dichiarata dal giudice di merito e questo capo della sentenza non risulta oggetto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di gravame.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Com'è noto, l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

Come si ricava chiaramente dagli artt. 480, primo comma, e 482 cod. proc. civ., la funzione tipica dell'atto di precetto è di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l'esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant'è che il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell'atto di precetto e l'inizio dell'esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo.

Del resto, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall'ultimo inciso dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all'art. 624 cod. proc. civ., in pendenza della procedura esecutiva, sta proprio in ciò: il primo serve a prevenire l'apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento; il secondo lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) e ha, quale

unica conseguenza diretta, che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo (art. 626 cod. proc. civ.). L'estinzione della procedura esecutiva prevista dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensì dell'acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione (*fumus boni iuris*) contenuta nel provvedimento giudiziario.

L'interesse dell'intimato a prevenire l'esecuzione del pignoramento mediante la sospensione pre-esecutiva è ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente alla modifica dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: quando il codice di rito ancora non prevedeva uno specifico strumento volto ad inibire l'attivazione dell'esecuzione forzata, si riconosceva al precettato la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall'art. 700 cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 23/02/2000, Rv. 534285; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 08/02/2000, Rv. 533587).

Dunque, se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito.

In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga ~~sanata~~ sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese (così già Sez. 3, 23 giugno 2014, n. 14209, non massimata).

Vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto:

*"Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato - ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento".*

*"Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento*

dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese".

In applicazione di tali principi, il ricorso va accolto.

Ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti (in quanto la nullità della notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto è già stata definitivamente accertata), è possibile decidere nel merito. Va dunque dichiarata la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per il giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

Condanna Mario Capoccia al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in euro 1.500,00 oltre euro 120,00 per esborsi, e del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

misura del 15% e accessori di legge, in favore di Giuseppe Patrimia.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017. ↗